

STATUTO

**GIOVANI LAVORATORI
ASSOCIATI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IN SIGLA "GI.ELLE.A.
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA DEI
PESCHI 64

Numero REA: AP - 113337

Codice fiscale: 01100400447

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-08-2005 - Statuto completo	2
--	---

	F.to: Adriano Alberti	
	Marianna Calabrese Notaio (l.s.)	
	<< NORME DI FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'	
	"GIOVANI LAVORATORI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381,	
	la Società cooperativa denominata "GIOVANI LAVORATORI ASSO-	
	CIATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (enunciabile anche in si-	
	gla "Gi. Elle. A. società cooperativa sociale").	
	La Società ha sede legale nel Comune di ASCOLI PICENO (AP).	
	La Cooperativa potrà istituire, con decisione dell'Organo Am-	
	ministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operati-	
	vi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in	
	Italia che nei Paesi della Unione Europea.	
	La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo Amministrati-	
	vo nell'Albo previsto dall'art.2512 C.C.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemila-	
	7	

	cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata , così come previsto dall'art. 26 del D.Lgt. CPS 14.12.47 n. 1577, e della solidarietà.	
	La cooperativa, operando nel rispetto dei principi della mutualità, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ed esplica, quindi, la propria attività ai sensi della lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91, e della legge regionale di applicazione.	
	Si propone inoltre di concorrere alla diffusione ed alla affermazione dei principi della libera cooperazione. Essa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite i suoi organismi territoriali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	8	

	ha come oggetto lo svolgimento di attività di organizzazione	
	e gestione, per conto di enti pubblici e privati, di servizi	
	sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva:	
	a) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione,	
	qualificazione, riqualificazione, perfezionamento e di al-	
	tro tipo per lo sviluppo della nuova occupazione e per a-	
	gevolare il reinserimento lavorativo nel settore dei ser-	
	vizi socio-sanitario ed educativi; gestire a tal fine	
	scuole, doposcuola e centri di riabilitazione;	
	b) l'organizzazione e la gestione di attività educative, ri-	
	creative, promuovendo iniziative che facilitino la cono-	
	scenza reciproca e lo scambio tra culture diverse;	
	c) organizzare e gestire servizi turistici, sportivi per il	
	tempo libero;	
	d) organizzare e gestire servizi di accoglienza, di animazio-	
	ne e di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche,	
	di comunità di convivenza (case di riposo ecc...), di assi-	
	stenza domiciliare, presso case di cura ed ospedali per	
	anziani, ammalati e persone bisognose, soggetti svantag-	
	giati e portatori di handicap, nonché servizi per l'assi-	
	stenza dei bambini con baby sitters e servizi di baby par-	
	king;	
	e) organizzare e gestire, in forma privata o per conto di en-	
	ti pubblici e privati, centri sociali, ricreativi, asili	
	nido, scuole materne, centri culturali, di riabilitazione,	
	9	

	di ricreazione, sportivi;	
	f) organizzare e gestire centri e strutture con carattere a-	
	nimativo e finalizzati al miglioramento della qualità del-	
	la vita, nonché altre attività per il tempo libero, la	
	cultura ed il turismo sociale;	
	g) l'organizzazione e la gestione di attività ed eventi cul-	
	turali, ricreativi, ludici, turistici, escursionistici,	
	sportivi, spettacolistici;	
	h) la gestione e la realizzazione di centri di aggregazione	
	culturale;	
	i) la società, per svolgere le attività di cui sopra, potrà	
	realizzare, acquistare, prendere in affitto o locare, ave-	
	re e/o disporre a qualsiasi titolo, terreni, fabbricati,	
	impianti specifici, uffici, automezzi, macchine ed attrez-	
	zi;	
	j) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedu-	
	re di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo	
	o all'ammodernamento aziendale;	
	k) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché a-	
	dottare procedure di programmazione pluriennale finalizza-	
	te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificati-	
	ve ed integrative;	
	l) per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie	
	10	

	finalità generali, la Cooperativa potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elenca-	
	te, ivi compresa la rappresentanza di altre ditte, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e comunque, sia direttamente che indiretta-	
	mente, attinente ai medesimi.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone in possesso di una spe-	
	cifica competenza tecnica in relazione alle attività della	
	società, le persone che possono collaborare al raggiungimento	
	degli scopi sociali, nonché le persone giuridiche - pubbliche	
	o private - nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Art.6	
	11	

	Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, è ammessa la	
	presenza di soci volontari che prestino la loro attività gra-	
	tuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro soci e il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie pro-	
	fessionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la to-	
	talità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	12	

	a)l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	domicilio, cittadinanza;	
	b)l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c)l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d)la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e)la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuri-	
	dica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizza-	
	to la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo	
	13	

	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati nonchè coloro che abbiano interesse	
	diretti o indiretti in imprese che perseguono scopi identici	
	o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dagli Amministratori:	
	- delle quote sottoscritte;	
	14	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla deci-	
	sione dei soci in sede di approvazione del bilancio su propo-	
	sta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	Il rapporto sociale con i soci si estingue:	
	1. Per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	15	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che, en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Decadenza)	
	La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condi-	
	zioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 7 del presente	
	Statuto, oppure che abbia perduto i requisiti dell'ammissione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitata-	
	mente al Socio, ha effetto dalla annotazione nel Libro dei	
	Soci.	
	Art.12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dagli Amministratori, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	16	

	cio:	
	a) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi so-	
	ciali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	b) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	c) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare mo-	
	ralmente o materialmente la Società o fomenti dissidi o di-	
	sordini tra i soci;	
	e) che , senza l'esplicita autorizzazione scritta degli Ammi-	
	nistratori, prenda parte in imprese che abbiano interessi o	
	svolgano attività contrastanti con quelli della Società.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	17	

	dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	18	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo, che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 14.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	19	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 17 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	20	

	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di di euro 25,82 (venticinque	
	virgola ottantadue) ciascuna.	
	Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 20 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	es- sere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal-	
	l'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci coo-	
	peratori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	21	

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 22 (Elementi costitutivi)	
	22	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale ciascuna di euro 25,82	
	(venticinque virgola ottantadue).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci de-	
	ceduti;	
	c) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei so-	
	ci e/o prevista per legge ;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le Riserve, comunque denominate, non possono essere ripartite	
	tra i Soci durante la vita sociale.	
	Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	23	

	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art.7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	L'Esercizio Sociale va dal primo Gennaio al 31 (trentuno) Di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni Esercizio l'Organo amministrativo provvede	
	alla redazione del Bilancio dell'esercizio con le necessarie	
	relazioni illustrative, da compilarsi con criteri di oculata	
	prudenza e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2423 e	
	seguenti del Codice Civile.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	24	

	tura delle perdite.	
	Nel caso di risultato positivo dell'esercizio, l'Assemblea	
	potrà deliberarne la designazione nei modi che seguono:	
	a) a titolo di ristorno, ai sensi dell'art.2545-sexies Codice	
	Civile, nella misura stabilita dall'Assemblea che approva il	
	bilancio;	
	b) a titolo di utile netto dell'esercizio, in base ai seguen-	
	ti criteri:	
	1. una quota obbligatoria, pari a non meno del trenta per	
	cento, alla Riserva Legale ai sensi dell'art. 2545-quater Co-	
	dice Civile, mai divisibile tra i Soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo scio-	
	glimento.	
	2. una quota obbligatoria, pari a non meno del tre per cento,	
	con le modalità di legge - nonché in osservanza dell'art. Il	
	della Legge 59/1992 e successive modificazioni, ad incremento	
	del Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della	
	Cooperazione costituito dalla Associazione Nazionale di rap-	
	presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,	
	cui la Cooperativa potrà aderire; in difetto di tale adesio-	
	ne, il versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;	
	3. una quota eventuale, se e nella misura che verrà stabilita	
	dall'Assemblea che approva il Bilancio, all'erogazione di un	
	dividendo tra i Soci, nel rispetto dei limiti massimi previ-	
	sti dal comma 1, lettera a) dell'art. 2514 Codice Civile,	
	25	

	nonché nel rispetto dei limiti massimi di complessivo indebi-	
	tamento previsti dall'art. 2545 quinquies Codice Civile;	
	4. una quota eventuale, se e nella misura che verrà stabilita	
	dall'Assemblea che approva il Bilancio, alla costituzione o	
	all'incremento di fondi divisibili a titolo di Riserva	
	Straordinaria. Detta riserva, mai distribuibile, non potrà	
	mai essere assegnata ai Soci ai sensi del citato art. 2514	
	Codice Civile.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi sociali)	
	Sono Organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo (amministratore unico; o due o più	
	amministratori, con poteri disgiunti, o congiunti, o a mag-	
	gioranza; o consiglio di amministrazione);	
	c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	d) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà.	
	Art.26 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	26	

	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina degli Amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del reviso-	
	re;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al-	
	l'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 28.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	27	

	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concluder-	
	si con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su ri-	
	chiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	28	

	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	
	i voti previsti dall''art. 20 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 26 e in tutti gli altri casi espressamen-	
	29	

	te previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere a-	
	dottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, inviata 8 giorni	
	prima dell'adunanza, a ciascun socio, al domicilio risultante	
	dal libro dei soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo,	
	la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma. L'avviso di convocazione può essere recapitato anche a	
	mano e/o a mezzo di telefax nonché tramite posta telematica.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	30	

	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	31	

	L'Assemblea è presieduta dall' amministratore unico; o da uno	
	dei due o più amministratori, con poteri disgiunti, o con-	
	giunti, o a maggioranza; o dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da	
	amministratore unico; o da due o più amministratori, con po-	
	teri disgiunti, o congiunti, o a maggioranza; o da un consi-	
	glio di amministrazione.	
	Qualora l'Assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da 3 a 7, anche non soci, ed il	
	loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'e-	
	lezione.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza degli Amministratori	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	32	

	La durata in carica dell'organo amministrativo, che può esse-	
	re anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei	
	soci.	
	Art. 34 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	Ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Ammini-	
	stratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	33	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 36 (Integrazione o sostituzione degli Amministratori)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico; o i due o più amministra-	
	34	

	tori; o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fare	
	ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino	
	alla loro sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori investiti di particolari cariche in conformità	
	dello Statuto, tenendo conto dei particolari compiti attri-	
	buiti ad alcuno di essi.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Amministra-	
	tori hanno la rappresentanza generale della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della società spetterà al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione e in caso di sua assenza o di impedi-	
	mento, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice pre-	
	sidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'as-	
	senza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.	
	In presenza di più Amministratori, con poteri disgiunti e/o	
	congiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via con-	
	giunta e/o disgiunta, sulla base della nomina per il conferi-	
	mento dell'amministrazione societaria.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	35	

	nistrazione potrà conferire speciali procure, per singoli at-	
	ti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad e-	
	stranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	36	

	Art. 40 (Clausola arbitrale)	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i so-	
	ci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'in-	
	terpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto	
	sociale e dello statuto, sarà decisa da un Collegio di tre	
	arbitri.	
	Gli Arbitri sono scelti tra i componenti della camera di con-	
	ciliazione istituita presso la locale Camera di Commercio e	
	sono nominati dal Presidente della Camera di commercio stessa.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	37	

	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 41 (Scioglimento anticipato)	
	La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge e	
	per volontà assembleare.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	38	

	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 43 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	39	

	Art. 45 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	In caso di perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 -	
	octies del Codice Civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-	
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.>>	

	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-	
	CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3	
	DEL DPR N.445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI RE-	
	GISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.	
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA	
	DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO - AUTORIZZAZIONE N.12519 DEL	
	11.12.1978.	
	40	